

Un cantiere protetto
si costruisce insieme

REGOLE BASE DI SICUREZZA
COVID-19



→ RIAVVIARE LE ATTIVITA':

→ Rispettando le regole

→ Possibilmente senza problemi

Confrontarci sull'**attuale quadro di riferimento procedurale**, organizzativo e tecnico, destinato a **ridurre le probabilità di trasmissione del contagio COVID-19** nei processi di produzione edile.



Nella convinzione che la **massima protezione delle persone nei luoghi di lavoro sia imprescindibile come la riapertura dei cantieri** e che per controllare questo particolare rischio è necessario che **«ognuno protegga tutti»**.

Proteggere la salute dei lavoratori

La salute è rappresentata dal completo **benessere** fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità.



Evitando i possibili danni

Ovvero le conseguenze di un'azione o di un evento capaci di ridurre il completo **benessere**.



Individuando i pericoli

Ovvero tutte le proprietà e/o le qualità intrinseche di un determinato fattore **capace di causare danni alla salute.**



Valutare i livelli di rischio

La **probabilità** di quanto un pericolo possa effettivamente creare un danno alla salute.



Per poter definire le azioni di prevenzione

Complesso degli interventi necessari (anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica) per **evitare o diminuire i rischi** nel lavoro, nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno.

....e protezione

.... e delle misure finalizzate a **limitare le conseguenze dannose** di un evento, una volta che questo si è manifestato.



RICAPITOLANDO E CONTESTUALIZZANDO



Le misure generali di tutela sono individuate in funzione di **valutazione dei rischi** e per definire una **programmazione della prevenzione finalizzata alla eliminazione o riduzione dei rischi**, rispettando i principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro.



La “**valutazione del rischio**” è l'insieme di tutte quelle operazioni, conoscitive ed operative , necessarie per una **Stima del Rischio da esposizione ai pericoli** per la sicurezza e la salute dei lavoratori, in relazione alle **attività di lavoro che svolgono**.

La **valutazione del rischio** è pertanto una operazione complessa che richiede, necessariamente, per ogni ambiente o posto di lavoro considerato, una serie di operazioni, successive e conseguenti, che dovranno prevedere:

→ l'**identificazione** dei pericoli presenti nel ciclo lavorativo;



→ la **valutazione di esposizione al rischio** per mansione operativa assegnata al lavoratore.



Tale processo di valutazione può portare, per ogni ambiente o posto di lavoro considerato, ai seguenti risultati:

→ assenza di rischio di esposizione

non sussistono problemi connessi con lo svolgimento delle lavorazioni

→ esposizione controllata entro i limiti di accettabilità

la situazione deve essere mantenuta sotto controllo periodico

→ presenza di un rischio di esposizione.

si dovranno attuare i necessari interventi di prevenzione e protezione

Nei lavori edili la valutazione dei rischi, in particolare i **Piani di Sicurezza e Coordinamento**, deve prendere in particolare considerazione i **cicli di produzione**



«periodo di tempo all'interno del quale si crea e/o si produce un determinato bene seguendo una precisa sequenza di procedimenti, siano essi manuali che meccanizzati»

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Il **livello di rischio (R)** (probabilità che sia raggiunto un livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un pericolo da parte di un lavoratore) è valutato mettendo a confronto le diverse combinazioni tra il **danno (D)** e la **probabilità (P)**, utilizzando la formula $R = P \times D$ (stima del rischio).

P (probabilità)					
4	4	8	12	16	
3	3	6	9	12	
2	2	4	6	8	
1	1	2	3	4	
	1	2	3	4	D (danno)

Esempio della scala del parametro «P» (probabilità)

Valore di probabilità	Definizione	Interpretazione della definizione
1	Improbabile	<ul style="list-style-type: none">▪ Il suo verificarsi richiederebbe la concomitanza di più eventi poco probabili.▪ Non si sono mai verificati casi analoghi.▪ Il suo verificarsi susciterebbe incredulità.
2	Poco probabile	<ul style="list-style-type: none">▪ Il suo verificarsi richiederebbe circostanze non comuni e di poca probabilità.▪ Si sono verificati pochi casi analoghi.▪ Il suo verificarsi susciterebbe modesta sorpresa.
3	Probabile	<ul style="list-style-type: none">▪ Si sono verificati altri casi analoghi.▪ Il suo verificarsi susciterebbe modesta sorpresa.
4	Molto probabile	<ul style="list-style-type: none">▪ Si sono verificati altri fatti analoghi.▪ Il suo verificarsi è praticamente dato per scontato.

Esempio della scala del parametro «D» (danno o indice di gravità)

Valore di danno	Definizione	Interpretazione della definizione
1	Lieve	▪Danno lieve
2	Medio	▪Incidente che non provoca ferite e/o malattie. ▪Ferite/malattie di modesta entità (abrasioni, piccoli tagli).
3	Grave	▪Ferite/malattie gravi (fratture, amputazioni, debilitazioni gravi, ipoacusie,...).
4	Molto grave	▪Incidente/malattia mortale. ▪Incidente mortale multiplo.

Tempi e caratteristiche degli interventi di prevenzione per livello di rischio individuato

valore	definizione	tempi	interventi
R>8	Rischio elevato	Azioni correttive indilazionabili da attuare subito (entro 10 giorni)	▪Adozione di misure preventive e/o protettive con predisposizione di procedure operative, addestramento, formazione e monitoraggio con frequenza elevata.
4≤R≤8	Rischio medio	Azioni correttive necessarie da programmare e attuare con urgenza (entro 60 giorni)	▪Adozione di misure preventive e/o protettive con predisposizione di procedure operative, formazione, informazione e monitoraggio con frequenza media.
2≤R≤3	Rischio basso	Azioni correttive e/o migliorative da programmare e attuare nel medio termine (entro 360 giorni)	▪Adozione di misure preventive e/o protettive, formazione, informazione e monitoraggio ordinario.
R=1	Rischio minimo	Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione e da attuare nel lungo termine (entro 720 giorni)	▪Non sono individuate misure preventive e/o protettive. Solo attività di informazione. Non soggetto a monitoraggio ordinario.
Non evidenza di rischi specifici			▪Con questa indicazione si segnala la non quantificabilità di un rischio specifico e la conseguente impossibilità di definire interventi.

TIPOLOGIE DI RISCHIO

I rischi sono ascrivibili in tre macrocategorie:

- rischi per la sicurezza,
- rischi per la salute,
- rischi trasversali.

<u>PER LA SICUREZZA</u> (Rischi di natura infortunistica)	<u>PER LA SALUTE</u> (Rischi di natura igienico-ambientale)	<u>RISCHI TRASVERSALI</u> (Rischi per la sicurezza e per la salute)
Strutture	Agenti chimici	Organizzazione del lavoro
Macchine	Agenti fisici	Fattori psicologici
Impianti elettrici	Agenti biologici	Fattori ergonomici
Incedio-esplosioni		Condizioni di lavoro difficili

Gli agenti biologici, a seconda del rischio di infezione che possono causare, sono suddivisibili in **quattro categorie**:

Primo gruppo: agenti biologici che presentano poche probabilità di causare e di trasmettere malattie.

Quarto gruppo: agenti biologici che possono produrre le malattie gravi e alto rischio di propagazione. Non sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche.



Secondo gruppo: agenti biologici che possono causare delle malattie. Poco probabile che tale infezione si possa propagare e sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche.

Terzo gruppo: agenti biologici che possono causare delle malattie gravi. L'infezione è da ritenersi più pericolosa in quanto può propagarsi ma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche.

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Prima di proseguire proviamo a mettere in pratica quanto ci siamo detti sulla valutazione del rischio per processo lavorativo, prendendo a esempio: **SCAVO DI SBANCAMENTO**



P				
4	4	8	12	16
3	3	6	9	12
2	2	4	6	8
1	1	2	3	4
	1	2	3	4

Ora invece valutiamo un'attività che coinvolge particolarmente il lavoro manuale a esempio: **POSA IN OPERA POZZETTO**



P					
4	4	8	12	6	
3	3	6	9	12	
2	2	4	6	8	
1	1	2	3	4	
	1	2	3	4	D

Gli interventi devono tendere a ottenere un:

- **Rischio tollerabile**: *rischio tollerabile o “rischio non significativo” o “rischio accettabile”. Il rischio tollerabile non dovrebbe richiedere ulteriore trattamento.*
- **Rischio residuo**: *rischio residuo post trattamento. Il rischio residuo comprende anche i rischi non identificabili.*



La pianificazione degli interventi di miglioramento, nel tempo, dei livelli di sicurezza strutturati deve essere strutturata in funzione:

- livello di rischio individuato
- caratteristiche dell'area di intervento (processo lavorativo, luogo di lavoro, lavoratori, macchine e attrezzature, ...)
- priorità d'intervento



Nella pianificazione è necessario definire specifiche procedure di attuazione delle misure di prevenzione con i soggetti che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente lavoratori in possesso di adeguate competenze e poteri



Ora proviamo a vedere come pianificare gli interventi in funzione del nostro campo di intervento e produzione: **IL CANTIERE TEMPORANEO E MOBILE:**

- Interventi che devono essere **REALIZZATI AUTONOMAMENTE**
- Interventi pianificati da un soggetto terzo: **IL COMMITTENTE**

A esempio le aziende che tempestivamente sono intervenute per [aggiornare la valutazione del rischi](#) all'insorgere del **PERICOLO COVID-19:**

- Prevedendo vari scenari di **DIFFUSIONE DEL VIRUS**
- Identificando e pianificando specifiche azioni di prevenzione e protezione

SCENARIO 1 – BASSA PROBABILITA' DI DIFFUSIONE DEL CONTAGIO

- Assegnato alla zona in cui non siano presenti, nell'intera regione, conclamati casi di contrazione della malattia o a tutti gli altri casi in cui si ritenga di definire “bassa” la probabilità di diffusione (in relazione allo stato dei fatti e al processo produttivo in atto):
- Informazione a tutti i lavoratori in merito al rischio, mediante diffusione capillare di uno specifico opuscolo di cui all'Allegato 1 alla presente sezione;
 - Affissione, in uno o più punti visibili dei vari luoghi di lavoro, di corrette prassi di comportamentali;
 - Affissione, nei servizi igienici aziendali e nei pressi dei lavamani delle “istruzioni grafiche per il lavaggio delle mani”;
 - Stretto controllo sugli accessi esterni (intesi come fornitori e/o appaltatori), per la limitazione al minimo dei contatti con i propri lavoratori. Se necessario, dotazione agli stessi di mascherina chirurgica;
 - Allontanamento immediato dal lavoro del lavoratore che manifesti sintomi ascrivibili a quelli del coronavirus e interdizione per lo stesso al rientro al lavoro fino ad accertata negatività rispetto al virus o a completa guarigione;
 - Eventuali ulteriori misure per particolari situazioni riguardanti specifici luoghi di lavoro aziendali.




SCENARIO 2 – MEDIA PROBABILITA' DI DIFFUSIONE DEL CONTAGIO

- Scenario che presenti, nella regione, conclamati casi di contrazione della malattia o a tutti gli altri casi in cui si ritenga di definire “media” la probabilità di diffusione (in relazione allo stato dei fatti e al processo produttivo in atto):
- Tutte le misure indicate per Scenario 1;
 - Dotazione di dispenser distributori di igienizzante alcoolico per le mani agli ingressi aziendali, con cartello indicante la necessità di disinfezione delle mani all’ingresso presso la sede di lavoro (valido anche per l’ingresso di soggetti esterni);
 - Una attenta e puntuale valutazione delle eventuali ulteriori azioni da mettere in atto per lavoratori appartenenti a fasce di popolazione sensibili rispetto al rischio (lavoratori oltre i 60 anni, lavoratori con nota immunodeficienza o particolari patologie, donne in stato di gravidanza, ...);
 - Dotazione di disinfettanti per superfici a base alcoolica e panni di carta usa e getta;
 - Limitazione al minimo indispensabile di attività a forte contatto tra lavoratori e tra questi e soggetti esterni;
 - Eventuali ulteriori misure per particolari situazioni riguardanti specifici luoghi di lavoro aziendali.



SCENARIO 3 – ELEVATA PROBABILITA' DI DIFFUSIONE DEL CONTAGIO

- Scenario, ascrivibile a situazione in cui siano presenti, nelle limitrofe città, conclamati casi di contrazione della malattia o a tutti gli altri casi in cui si ritenga di definire “elevata” la probabilità di diffusione (in relazione allo stato dei fatti e al processo produttivo in atto):
- Tutte le misure indicate per Scenario 2;
 - Predisposizione di cestini dedicati per la raccolta di fazzoletti usa e getta ed altri similari utilizzati per l’espulsione di liquidi biologici (soffi nasali, saliva ecc.);
 - Accurata valutazione di concessione di modalità di lavoro quali smart working, telelavoro ...;
 -  → Fornitura, ai soli lavoratori interessati ad attività a forte contatto, di maschere facciali di protezione delle vie respiratorie.
 - Messa a disposizione di mascherine monouso di tipo chirurgico per tutti gli accessi esterni, mediante predisposizione di un dispenser agli ingressi delle sedi di lavoro;
 - Eventuali ulteriori misure per particolari situazioni riguardanti specifici luoghi di lavoro aziendali.

SCENARIO 4 – MOLTO ELEVATA PROBABILITA' DI DIFFUSIONE DEL CONTAGIO

→ Scenario, ascrivibile a situazioni in cui siano presenti, nelle località, sede di lavoro, conclamati casi di contrazione della malattia o a tutti gli altri casi in cui si ritenga di definire “molto elevata” la probabilità di diffusione (in relazione allo stato dei fatti e al processo produttivo in atto):



- Tutte le misure indicate per Scenario 3;
- Dotazione di mascherine, per tipologia adeguata, per tutti i lavoratori;
- Valutazione della possibilità di sospensione dell'attività, nei limiti di legge e fatti salvi i servizi essenziali e di pubblica utilità.

PIANIFICAZIONE INTERVENTI DI PREVENZIONE



A questo punto della discussione sembrerebbe assolutamente necessario aprire una parentesi sui **sistemi di gestione per la sicurezza (SGSL)**, capaci di poter ridurre sensibilmente il problema della «**vigilanza**» a carico del datore di lavoro.

Solo un breve accenno sulle [istruzioni operative](#) che hanno una **stretta correlazione con le procedure che si dovranno adottare per riaprire i cantieri**.



La definizione degli interventi di prevenzione e protezione, prende una piega completamente **IN FUNZIONE**:

- di un conclamato scenario di **ALTA DIFFUSIONE DEL VIRUS**
- dell'adozione a livello nazionale di un [PROTOCOLLO D'INTESA](#) per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19
- dell'adozione a livello nazionale di un [PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE](#) per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 nei **CANTIERI EDILI**

Il **PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE PER I CANTIERI EDILI**, richiama il documento sottoscritto in precedenza dalle parti sociali e definisce specifiche regole da applicare in edilizia.

PROVEREMO ORA A CONFRONTARCI PUNTUALMENTE SUI CONTENUTI, CERCANDO DI:

- individuare le azioni di prevenzione e protezione che devono essere attuate autonomamente dalla **IMPRESA**
- Individuare le azioni di prevenzione e protezione da attuare in funzione di specifica pianificazione a carico del **COMMITTENTE**

PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE



Il 19 marzo, Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti condivide con **ANAS, RFI, ANCE, FENEAL** Uil, **FILCA** Cisl e **FILLEA** Cgil un protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del **CIVI-19** nei **CANTIERI EDILI**.

Si fa riferimento al **DPCM** del 11 marzo e al precedente **protocollo** sottoscritto il 14 marzo da **CGIL, CISL, UIL, CONFINDUSTRIA, RETE IMPRESE ITALIA, CONFAPI** e **ALLEANZA DELLE COOPERATIVE**.

Ne documento sono riportate **raccomandazioni** a livello **GENERALE** e precisa:





→ «Oltre a quanto previsto dal il DPCM dell'11 marzo 2020, i datori di lavoro adottano il presente protocollo di regolamentazione all'interno del cantiere, **applicando**, per tutelare la salute delle persone presenti **all'interno del cantiere** e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro, **le ulteriori misure di precauzione** di seguito elencate - **da integrare eventualmente con altre equivalenti o più incisive secondo la tipologia, la localizzazione e le caratteristiche del cantiere**, previa **consultazione del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato**, delle **rappresentanze sindacali** aziendali/organizzazioni sindacali di categoria e del **RLST** territorialmente competente.»



RACCOMANDAZIONI A LIVELLO GENERALE

- ✓ → **massimo utilizzo** da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività di supporto al cantiere che possono essere svolte dal proprio domicilio o in modalità a distanza;
- ✓ → **incentivare** le **ferie** maturate e i **congedi** retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva per le attività di supporto al cantiere;
- ✗ → siano **sospese** quelle **lavorazioni** che possono essere svolte attraverso una riorganizzazione delle fasi eseguite in tempi successivi senza compromettere le opere realizzate;
- ✗ → **predisporre protocolli** di **sicurezza** anti-contagio e, laddove non fosse possibile in **relazione alle lavorazioni da eseguire** rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, siano adottati strumenti di protezione individuale;

RACCOMANDAZIONI A LIVELLO GENERALE

-  → Il **coordinatore** per la sicurezza nell'esecuzione dei lavori deve **provvedere a integrare il Piano di Sicurezza e di Coordinamento** e la relativa **stima dei costi**;
-  → i **committenti devono vigilare** affinché nei cantieri siano adottate le misure di **sicurezza anti-contagio**;
-  → **limitare** al massimo gli **spostamenti** all'interno e all'esterno del cantiere, contingentando l'accesso agli spazi comuni anche attraverso la riorganizzazione delle lavorazioni e degli orari del cantiere;
-  → **favorire intese** tra **organizzazioni datoriali e sindacali**.

RACCOMANDAZIONI ULTERIORI

→ 1-INFORMAZIONE

✓ → Il datore di lavoro, anche con l'ausilio dell'Ente Unificato Bilaterale formazione/sicurezza delle costruzioni, quindi attraverso le modalità più idonee ed efficaci, **informa tutti i lavoratori e chiunque entri nel cantiere** circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso del cantiere e nei luoghi maggiormente frequentati appositi cartelli visibili che segnalino le corrette modalità di comportamento, nello specifico su:

- modalità di accesso al cantiere (controllo della temperatura corporea). Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso al cantiere. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in **nota1** - saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni o, comunque, l'autorità sanitaria;
- consapevolezza e accettazione, da parte dei lavoratori, del fatto di **non poter fare ingresso o di poter permanere in cantiere** e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, **sussistano le condizioni di pericolo** (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ...) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;

→ 1-INFORMAZIONE

- l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare **accesso in cantiere** (in particolare: **mantenere la distanza di sicurezza**, utilizzare gli **strumenti di protezione individuale** messi a disposizione durante le lavorazioni che non consentano di rispettare la distanza interpersonale di un metro e **tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene**);
- l'impegno a **informare tempestivamente** e responsabilmente il datore di lavoro della **presenza di qualsiasi sintomo influenzale** durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;
- l'obbligo del datore di lavoro di informare preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso nel cantiere, della **preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio** secondo le indicazioni dell'OMS;





Nota 1

- La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di:
1. rilevare a temperatura e non registrare il dato acquisto. È possibile identificare l'interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali aziendali;
 2. fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l'informativa può omettere le informazioni di cui l'interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell'informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. 1, n. 7, lett. d), del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata dell'eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d'emergenza;
 3. definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali "contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19);
 4. in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all'ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l'attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi.



RACCOMANDAZIONI ULTERIORI

→ 2. MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AI CANTIERI

-  → Per l'accesso di fornitori esterni devono essere individuate procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale presente nel cantiere, con integrazione in appendice nel Piano di sicurezza e coordinamento;
-  → Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l'accesso ai locali chiusi comuni del cantiere per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza minima di un metro;
-  → Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera;
-  → Ove sia presente un servizio di trasporto organizzato dal datore di lavoro per raggiungere il cantiere, va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, se del caso facendo ricorso a un numero maggiore di mezzi e/o prevedendo ingressi ed uscite dal cantiere con orari flessibili e scaglionati oppure riconoscendo aumenti temporanei delle indennità specifiche, come da contrattazione collettiva, per l'uso del mezzo proprio. In ogni caso, occorre assicurare la pulizia con specifici detergenti delle maniglie di portiere e finestrini, volante, cambio, etc. mantenendo una corretta areazione all'interno del veicolo.

RACCOMANDAZIONI ULTERIORI

→ 3. PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE

- ✓ **→** Il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli spogliatoi e delle aree comuni limitando l'accesso contemporaneo a tali luoghi; ai fini della sanificazione e della igienizzazione vanno inclusi anche i mezzi d'opera con le relative cabine di guida o di pilotaggio. Lo stesso dicasi per le auto di servizio e le auto a noleggio e per i mezzi di lavoro quali gru e mezzi operanti in cantiere;
- ✓ **→** Il datore di lavoro verifica la corretta **pulizia degli strumenti individuali di lavoro impedendone l'uso promiscuo**, fornendo anche specifico detergente e rendendolo disponibile in cantiere sia prima che durante che al termine della prestazione di lavoro;
- ✓ **→** Il datore di lavoro deve verificare l'avvenuta **sanificazione di tutti gli alloggiamenti e di tutti i locali, compresi quelli all'esterno del cantiere** ma utilizzati per tale finalità, nonché dei mezzi d'opera dopo ciascun utilizzo, presenti nel cantiere e nelle strutture esterne private utilizzate sempre per le finalità del cantiere;
- ✓ **→** nel caso di **presenza di una persona con COVID-19** all'interno del cantiere si procede alla pulizia e **sanificazione** dei locali, alloggiamenti e mezzi secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché, laddove necessario, alla loro ventilazione;

RACCOMANDAZIONI ULTERIORI

→ 3. PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE

- ✓ → La **periodicità della sanificazione verrà stabilita dal datore di lavoro** in relazione alle caratteristiche ed agli utilizzi dei locali e mezzi di trasporto, previa **consultazione del medico competente aziendale e del Responsabile** di servizio di prevenzione e protezione, dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (**RLS** o **RSLT** territorialmente competente);
- ✓ → Nelle aziende che effettuano le operazioni di pulizia e sanificazione vanno **definiti i protocolli di intervento** specifici in comune **accordo** con i **Rappresentanti dei lavoratori** per la sicurezza (**RLS** o **RSLT** territorialmente competente);
 - Gli operatori che eseguono i lavori di pulizia e sanificazione debbono inderogabilmente essere dotati di tutti gli indumenti e i dispositivi di protezione individuale;
 - Le azioni di sanificazione devono prevedere attività eseguite utilizzando **prodotti aventi le caratteristiche indicate nella [circolare n 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute](#)**;

RACCOMANDAZIONI ULTERIORI

→ 4. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI



→ è obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare assicurino il frequente e minuzioso lavaggio delle mani, anche durante l'esecuzione delle lavorazioni;

→ il datore di lavoro, a tal fine, mette a **disposizione idonei mezzi detergenti per le mani**;

RACCOMANDAZIONI ULTERIORI

→ 5. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- l'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo di Regolamentazione è di fondamentale importanza ma, vista la fattuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio dei predetti dispositivi;
- le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità;
- data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria **e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato** ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- è favorita la predisposizione da parte dell'azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell'OMS (<https://www.who.int/gpsc/5may/Guide to Local Production.pdf>) (alcol etilico, acqua ossigenata, glicerina (glicerolo), acqua distillata o bollita);

RACCOMANDAZIONI ULTERIORI

→ 5. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- ✓ → qualora la lavorazione da eseguire in cantiere imponga di lavorare a distanza interpersonale **minore di un metro** e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l'uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie; **in tali evenienze, in mancanza di idonei D.P.I., le lavorazioni dovranno essere sospese** con il ricorso se necessario alla Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO) ai sensi del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, per il tempo strettamente necessario al reperimento degli idonei DPI;
- ✗ → il **coordinatore per l'esecuzione** dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 provvede al riguardo ad **integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi con tutti i dispositivi ritenuti necessari**;
- ✓ → il datore di lavoro **provvede a rinnovare** a tutti i lavoratori **gli indumenti da lavoro** prevedendo la distribuzione a tutte le maestranze impegnate nelle lavorazioni di tutti i **dispositivi individuale di protezione anche con tute usa e getta**;
- ✓ → il datore di lavoro si assicura che in ogni cantiere sia **attivo il presidio sanitario** e, laddove obbligatorio, l'apposito servizio medico e apposito pronto intervento;

RACCOMANDAZIONI ULTERIORI

→ 6. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI)

- ✓ → L'accesso agli **spazi comuni**, comprese le mense e gli spogliatoi è **contingentato**, con la previsione di una **ventilazione continua dei locali**, di un **tempo ridotto di sosta** all'interno di tali spazi e con il **mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro** tra le persone che li occupano;
- ✗ → nel caso di attività che non prevedono **obbligatoriamente l'uso degli spogliatoi**, è preferibile non utilizzare gli stessi al fine di evitare il contatto tra i lavoratori; nel caso in cui sia obbligatorio l'uso, il **coordinatore** per l'esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81, **provvede al riguardo ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento** anche attraverso una turnazione dei lavoratori compatibilmente con le lavorazioni previste in cantiere;
- ✓ → il datore di lavoro provvede alla **sanificazione almeno giornaliera** ed alla **organizzazione degli spazi per la mensa e degli spogliatoi** per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.
- Occorre garantire la **sanificazione periodica e la pulizia giornaliera con appositi detergenti anche delle tastiere dei distributori di bevande**;

RACCOMANDAZIONI ULTERIORI

→ 7. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (TURNAZIONE, RIMODULAZIONE DEI CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI)

- ✓ → In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali, o territoriali di categoria,
- ✗ disporre la **riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni** anche attraverso la turnazione dei lavoratori con l'obiettivo di diminuire i contatti, di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili e di consentire una diversa articolazione degli orari del cantiere sia per quanto attiene all'apertura, alla sosta e all'uscita.

RACCOMANDAZIONI ULTERIORI

→ 8. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE

- ✓ → Nel caso in cui una **persona presente in cantiere sviluppi febbre con temperatura superiore ai 37,5° e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse**, lo deve dichiarare immediatamente al **datore di lavoro o al direttore di cantiere** che dovrà procedere al suo **isolamento** in base alle **disposizioni dell'autorità sanitaria** e del **coordinatore per l'esecuzione dei lavori** ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 e procedere immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute;
- ✗ → Il **datore di lavoro collabora con le Autorità sanitarie per l'individuazione degli eventuali "contatti stretti"** di una persona presente in cantiere che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, il datore di lavoro potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il cantiere secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.
- ✓

RACCOMANDAZIONI ULTERIORI

→ 9. SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS o RLST

→ La sorveglianza sanitaria **deve proseguire** rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo):

→ vanno **privilegiate**, in questo periodo, le **visite preventive**, le visite a **richiesta** e le visite da **rientro da malattia**;

→ la **sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta**, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può **intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio**, sia per l'**informazione** e la **formazione** che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio;

→ nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il **medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST nonché con il direttore di cantiere** e il **coordinatore per l'esecuzione dei lavori** ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

→ **il medico competente segnala al datore di lavoro situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti** e il datore di lavoro provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie.

TIPIZZAZIONE, RELATIVAMENTE ALLE ATTIVITA' DI CANTIERE, DELLE IPOTESI DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ DEL DEBITORE, ANCHE RELATIVAMENTE ALL'APPLICAZIONE DI EVENTUALI DECADENZE O PENALI CONNESSE A RITARDATI O OMESSI ADEMPIMENTI:

- 1) la lavorazione da eseguire in cantiere impone di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro, non **sono possibili altre soluzioni organizzative** e non sono disponibili, in numero sufficiente, mascherine e altri dispositivi di protezione individuale (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc..) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie (risulta documentato l'avvenuto ordine del materiale di protezione individuale e la sua mancata consegna nei termini): **conseguente sospensione delle lavorazioni**;
- 2) **l'accesso agli spazi comuni**, per esempio le mense, **non può essere contingentato**, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano; **non è possibile assicurare il servizio di mensa in altro modo** per assenza, nelle adiacenze del cantiere, di esercizi commerciali, in cui consumare il pasto, non è possibile ricorrere ad un **pasto caldo anche al sacco**, da consumarsi mantenendo le specifiche distanze: **conseguente sospensione delle lavorazioni**.

TIPIZZAZIONE, RELATIVAMENTE ALLE ATTIVITA' DI CANTIERE, DELLE IPOTESI DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ DEL DEBITORE, ANCHE RELATIVAMENTE ALL'APPLICAZIONE DI EVENTUALI DECADENZE O PENALI CONNESSE A RITARDATI O OMESSI ADEMPIMENTI:

- 3) caso di un lavoratore che si accerti affetto da COVID-19; **necessità di porre in quarantena tutti i lavoratori che siano venuti a contatto con il collega contagiato; non è possibile la riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni; conseguente sospensione delle lavorazioni;**
- 4) laddove vi sia il **pernotto degli operai** ed il **dormitorio non abbia le caratteristiche** minime di sicurezza richieste e/o non siano possibili altre soluzioni organizzative, per mancanza di strutture ricettive disponibili: conseguente sospensione delle lavorazioni.
- 5) **indisponibilità di approvvigionamento di materiali, mezzi, attrezzature e maestranze** funzionali alle specifiche attività del cantiere: conseguente sospensione delle lavorazioni.

La ricorrenza delle predette ipotesi deve essere **attestata dal coordinatore per la sicurezza** nell'esecuzione dei lavori che ha redatto l'integrazione del Piano di sicurezza e di coordinamento.

N.B. si evidenzia che la tipizzazione delle ipotesi deve intendersi come meramente esemplificativa e non esaustiva.

AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO

Il protocollo sottoscritto dalle parti sociali il 14 marzo, al punto 13, tratta il «**Aggiornamento del protocollo di regolamentazione**» e nello specifico indica:

- È costituito in azienda un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.

Per rispettare la linea di indirizzo basata sul **coinvolgimento e la cooperazione dei lavoratori** è necessario costituire il «**comitato**», anche con il solo RLS, e definire, al fine di un efficace monitoraggio delle azioni di controllo del rischio, specifici strumenti come a esempio:

- La [lista di controllo fornita dal CNCPT](#)
- Una [lista di controllo realizzata dall'impresa](#) in funzione del tipo e caratteristiche del luogo di lavoro.